

Informativa per la clientela di studio

N. 155 del 28.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il tributo comunale sui rifiuti e servizi

La manovra Monti ha previsto l'introduzione dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e servizi, anche detto Res. Il tributo accorpa in sé la componente rifiuti e la componente servizi indivisibili comunali e verrà pagato da chiunque occupa, detiene o possiede a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti.

Premessa

Il dl 6 dicembre 2011, n. 201, la manovra salva Italia approvata dal governo tecnico, ha previsto fra le altre novità, l'istituzione dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

La Res

Questo tributo comunale è anche detto Res, acronimo di rifiuti e servizi.

Esso, infatti, comprende:

- ✓ una componente sui rifiuti;
- ✓ una componente sui servizi indivisibili comunale (manutenzione manto stradale, illuminazione, ecc).

I soggetti attivi e passivi

La Res prevede come soggetto attivo il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

La Res è dovuta da chiunque:

- detiene;
- occupa;
- possiede;

a qualunque titolo il locale o l'area suscettibile di produrre rifiuti.

In caso di utilizzi temporanei (quindi con durata non superiore a 6 mesi nell'anno solare), il tributo comunale sui rifiuti e servizi è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie.

La tariffa e la superficie del locale

Per ciò che concerne la tariffa, si stabilisce che questa viene commisurata in base alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per ogni unità di superficie.

Per determinare proprio la superficie del locale che può essere assoggettato al tributo comunale sui rifiuti e servizi, l'articolo 14 distingue tra:

- immobili a destinazione ordinaria, che sono iscritti o sono iscrivibili nel catasto edilizio urbano;
- immobili già denunciati con superficie inferiore all'80%: i comuni possono modificare questa superficie, con incrocio di dati comunali, comprensivi di toponomastica, e di quelli in possesso dell'Agenzia del territorio, comunicandolo preventivamente al soggetto interessato;
- per tutti gli altri immobili: la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

Maggiorazioni e riduzioni

Viene previsto inoltre che i comuni possano prevedere delle maggiorazioni della tariffa pari a 0,30 euro a metro quadro, anche se gli stessi possano prevedere aumenti fino a 0,40 euro, graduando la maggiorazione in base alla tipologia dell'immobile e della zona in cui è ubicato lo stesso immobile.

Riduzioni sono previste, anche queste dai singoli comuni, in riferimento a:

- abitazioni con un solo occupante;
- abitazioni tenute per uso stagionale e aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la stessa dimora per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo.

Il versamento del tributo avviene in 4 rate, con scadenza a: gennaio, aprile, luglio e ottobre, con bollettino di c/c postale ovvero con modello di pagamento unificato. E' possibile anche il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno.

Maggiorazioni e riduzioni

Si rinvia alle deliberazioni comunali per la determinazione dei termini della presentazione della dichiarazione, del versamento del tributo e della classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Le sanzioni

Infine, la manovra salva Italia prevede il trattamento sanzionatorio in merito alla Res.

Si avrà allora:

- ↘ in caso di omesso o insufficiente versamento: una sanzione del 30% dell'importo non versato;
- ↘ in caso di infedele dichiarazione: una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato (minimo di 50 euro);
- ↘ in caso di omessa presentazione della dichiarazione: una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato (minimo di 50 euro).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍